

**Ordinanza**  
**concernente l'entrata in vigore parziale**  
**della modificazione della legge federale**  
**sull'organizzazione giudiziaria**

del 15 gennaio 1992

---

*Il Consiglio federale svizzero*  
*ordina:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Eccettuati gli articoli 98 lettera e, 116, 117 lettera c e 130, la modificazione del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (legge) entra in vigore il 15 febbraio 1992.

<sup>2</sup> Fino all'istituzione di una commissione di ricorso in materia dell'asilo (art. 11 della LF del 5 ott. 1979<sup>2</sup> sull'asilo), contro le decisioni di revoca dell'asilo è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**Art. 2**

<sup>1</sup> I numeri seguenti dell'allegato della legge (abrogazione e modificazione d'altri atti legislativi) entrano in vigore il 15 febbraio 1992:

- a. numero 2: Legge sull'organizzazione dell'amministrazione;
- b. numero 3: Legge federale sulla procedura amministrativa (art. 11 marginale, 11a, 22a, 30 marginale, 30a, 36 lettere c e d, 46 lettera f, 66 cpv. 1 e 76 [senza marginale]);
- c. numero 4: Ordinamento dei funzionari (art. 58 cpv. 2 lett. b, n. 1 e 2);
- d. numero 5: Decreto federale del 19 dicembre 1969 concernente il numero dei cancellieri e dei segretari del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni;
- e. numero 6: Decreto federale del 19 dicembre 1924 concernente l'accettazione di funzioni arbitrali da parte dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni;
- f. numero 13: Legge di procedura civile federale
- g. numero 14: Legge federale del 20 novembre 1850 sulla competenza di foro nelle cause civili istituite dalla Confederazione e contro di essa;
- h. numero 15: Legge federale sulla procedura penale;

RU 1992 337

<sup>1</sup> RU 1992 288; RS 173.110

<sup>2</sup> RS 142.31

- i. numero 16: Procedura penale militare;
- k. numero 18: Legge federale del 28 settembre 1962 sulla cinematografia;
- l. numero 30: Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta;
- m. numero 32: Legge federale dell'8 ottobre 1971<sup>3</sup> contro l'inquinamento delle acque.

<sup>2</sup> Il numero 37 dell'allegato della legge (abrogazione e modificazione di altri atti legislativi), concernente la legge federale sull'assicurazione contro le malattie, entrerà in vigore il 1° dicembre 1992; i ricorsi interposti entro tale data contro decisioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sono giudicati dalle istanze finora competenti.<sup>4</sup>

### **Art. 3**

L'entrata in vigore delle altre disposizioni sarà fissata ulteriormente.

### **Art. 4**

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 1992.

<sup>3</sup> [RU 1972 1120, 1980 1796, 1982 1961, 1991 362 n. II 402, 1992 288 all. n. 32; RS 611.02 n. I 51, 616.1 all. n. 19, 700 art. 38, 814.01 art. 66 n. 3. RS 814.20 art. 74]  
<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 1992 (RU 1992 2350)